

Aggiornamento normativo

n. 459 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **EBA**: pubblicate metodologia, linee guida e bozze di *template* per lo stress test europeo 2023
- ✓ **BCE**: stabiliti i termini entro cui le banche devono allinearsi alle aspettative di vigilanza in materia di rischi climatici

II. Normativa italiana

- ✓ **CIRCOLARE 285**: Banca d'Italia pubblica il 40° aggiornamento
- ✓ **DISPOSIZIONI IP/IMEL**: Banca d'Italia pubblica un provvedimento di modifica

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **EIOPA**: pubblicata la metodologia EIOPA per la valutazione del *value for money* sul mercato *unit-linked*

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **EBA: PUBBLICATE METODOLOGIA, LINEE GUIDA E BOZZE DI TEMPLATE PER LO STRESS TEST EUROPEO 2023**

In data 4 novembre 2022, EBA ha pubblicato [la metodologia, le bozze dei template e le linee guida per gli stress test a livello europeo del 2023](#), insieme alle date delle tappe fondamentali per l'esercizio di stress test.

L'esercizio di stress test sarà avviato nel gennaio 2023 con la pubblicazione degli scenari macroeconomici. I relativi risultati saranno pubblicati entro la fine di luglio 2023.

- ✓ **BCE: STABILITI I TERMINI ENTRO CUI LE BANCHE DEVONO ALLINEARSI ALLE ASPETTATIVE DI VIGILANZA IN MATERIA DI RISCHI CLIMATICI**

In data 2 novembre 2022, la BCE ha pubblicato un [comunicato](#) con il quale ha fissato alcune scadenze per l'allineamento delle banche alle aspettative di vigilanza in materia di rischi climatici, indicate con la [Guida ai rischi climatici e ambientali](#) pubblicata dall'Autorità nel 2020 e con il relativo [Compendio di buone prassi](#) osservate nelle banche vigilate dalla BCE e pubblicato sempre in data odierna.

Sebbene possano esserci eccezioni in singoli casi, la BCE ha comunicato alle banche l'aspettativa che, come minimo, rispettino le seguenti scadenze:

- entro marzo 2023, le banche classifichino adeguatamente i rischi climatici e ambientali ed effettuino una valutazione completa del loro impatto sulle attività bancarie;
- entro la fine del 2023, le banche includano i rischi climatici e ambientali nella loro *governance*, strategia e gestione del rischio.
- entro la fine del 2024, le banche dovranno soddisfare tutte le restanti aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali delineate nel 2020, compresa la piena integrazione nel processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale interna (ICAAP) e nelle prove di stress.

II. Normativa italiana

- ✓ **CIRCOLARE 285: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 40° AGGIORNAMENTO**

In data 2 novembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato [il 40° aggiornamento](#) alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare 285).

In particolare, l'aggiornamento ha ad oggetto i Capitoli 3, 4 e 5 del Titolo IV della Circolare 285, in materia rispettivamente di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. Esso dà attuazione agli Orientamenti EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (ICT) e di sicurezza ([EBA/GL/2019/04 – Orientamenti](#)).

Tra i principali elementi di novità, le nuove regole prevedono che le banche:

- (i) si dotino di una funzione di controllo di secondo livello per la gestione e il controllo dei rischi ICT e di sicurezza;
- (ii) possono assegnare la responsabilità di questi compiti a una funzione appositamente costituita, che soddisfi i requisiti previsti dalle norme europee e nazionali per le funzioni aziendali di controllo di secondo livello, assicurando opportuni livelli di raccordo e coordinamento con le altre funzioni aziendali di controllo; o, in alternativa,
- (iii) possono assegnare tali compiti alle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di *compliance*, in relazione ai ruoli, alle responsabilità e alle competenze proprie di ciascuna delle due funzioni, a condizione che siano assicurati il corretto svolgimento dei compiti e le necessarie competenze tecniche e che non si alteri l'efficacia dei controlli sui profili ICT.

L'aggiornamento della Circolare 285 entra in vigore il 3 novembre 2022. Le banche sono tenute ad adeguarsi allo stesso entro il 30 giugno 2023 e, entro il 1° settembre 2023, devono trasmettere alla Banca d'Italia una relazione che descriva gli interventi effettuati per assicurare il rispetto delle previsioni ivi contenute. Di conseguenza, la comunicazione della Banca d'Italia del 12 ottobre 2018 "*Misure di sicurezza e presidi di controllo per i servizi informatici esternalizzati o forniti da terze parti*" è abrogata dal 1° luglio 2023.

✓ DISPOSIZIONI IP/IMEL: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA

In data 2 novembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato un proprio [Provvedimento](#) che modifica le Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta elettronica del 17 maggio 2016 (Disposizioni).

Il Provvedimento di modifica dà attuazione alle novità previste dagli Orientamenti EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04) e agli Orientamenti EBA in materia di comunicazione di incidenti gravi come previsto nella Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

Gli istituti bancari sono tenuto ad adeguarsi alle novità in questione entro il 30 giugno 2023 e, entro il 1° settembre 2023, devono trasmettere alla Banca d'Italia una relazione che descriva gli interventi effettuati per assicurare il rispetto delle stesse.

✓ CIRCOLARE 148, CIRCOLARE 286, CIRCOLARE 217 E CIRCOLARE 272: BANCA D'ITALIA PUBBLICA GLI AGGIORNAMENTI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI

In data 2 novembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato:

- il 25° aggiornamento alla [Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”](#);
- il 15° alla [Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”](#);
- 22° aggiornamento alla [Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”](#); e
- il 16° aggiornamento alla [Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”](#).

In particolare, l'aggiornamento alla Circolare n. 148 modifica le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare al fine di:

- estenderne l'ambito di applicazione alle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche;
- aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati) e per adeguare le segnalazioni a talune modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente).

Le nuove disposizioni della Circolare n. 148 entrano in vigore secondo il seguente calendario:

- l'estensione del regime segnaletico statistico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorre dalla data contabile del 31 dicembre 2022, ad eccezione delle informazioni della Parte Prima, Sezione IV “*Servizi di investimento*” che, per tali soggetti, decorrono a far tempo dal 1° luglio 2023, con termine ultimo per l'inoltro al 25 novembre 2023;
- dal 1° luglio 2023 per le società di intermediazione mobiliare (SIM). Il termine di inoltro per le informazioni della Parte Prima, Sezione IV “*Servizi di investimento*” riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, è fissato al 25 novembre 2023.

L'aggiornamento alla Circolare 286:

- introduce obblighi segnaletici per le succursali di imprese di investimento di paesi terzi, che saranno sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare (SIM). Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono invece assoggettate allo stesso regime segnaletico delle succursali italiane di banche di Stati terzi;
- abroga la Sezione 3 “*SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV*”, in ragione delle modifiche apportate alla disciplina delle imprese di investimento in attuazione del pacchetto IFD/IFR (direttiva (UE) 2019/2034 e regolamento (UE) 2019/2033);
- con riferimento alla normativa segnaletica degli IP e IMEL puri e ibridi non finanziari, introduce specifiche voci relative alla polizza assicurativa (o analoga forma di garanzia) richiesta per la prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS), ai sensi degli artt. 114-septies e 114-novies TUB e dei Capitoli II e IV del

Provvedimento del 17 maggio 2016, recante disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Le modifiche alla Circolare 286 si applicano secondo quanto di seguito specificato:

- le modifiche relative alle segnalazioni delle imprese di paesi terzi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2022, in conformità ai termini di invio previsti dalla disciplina segnaletica applicabile alle SIM;
- le modifiche relative alle innovazioni segnaletiche degli IP e IMEL puri e ibridi non finanziari, di cui alla sezione 6, si applicheranno a tutti gli istituti che prestano i servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui conti (AIS), anche congiuntamente ad altri servizi, decorrono dal primo gennaio 2023 e hanno periodicità semestrale. La prime segnalazioni, che saranno riferite alle date contabili del 30 giugno 2023 e del 31 dicembre 2023, dovranno essere inviate entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo).

L'aggiornamento alla Circolare 217 modifica le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL al fine di:

- introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento;
- integrare le informazioni, inviate dagli istituti di pagamento e dagli IMEL, relative ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela;
- recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Le modifiche alla Circolare 217 decorrono dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle nuove voci 52543 "*Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio*" e 52545 "*Restituzioni: ripartizione territoriale*", che decorrono dal 1° gennaio 2024. Il termine di inoltro della prima segnalazione della sottosezione II.16 "*Altre informazioni – Relazioni con la clientela*" è il 25 settembre 2023, fatta eccezione per le voci 52543 "*Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio*" e 52545 "*Restituzioni: ripartizione territoriale*" il cui termine di inoltro è il 25 luglio 2024.

Infine, l'aggiornamento alla Circolare 272 modifica le segnalazioni di vigilanza individuali delle banche, al fine di implementare le nuove richieste informative per:

- introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento;
- aggiornare e integrare le informazioni relative ai servizi di investimento per monitorare specifiche attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi

strutturati) e per adeguare le segnalazioni alle modifiche normative (es. informazioni sulla consulenza indipendente);

- recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020.

Le modifiche alla Circolare 272 entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2023, con le seguenti eccezioni:

- la modifica delle frequenze da trimestrale a mensile delle voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e da annuale a semestrale delle voci 58890 “Numero di depositi trasferibili” e 58891 “Numero di depositi non trasferibili” entrano in vigore dal 1° luglio 2023;
- la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e le modifiche segnaletiche intervenute nella sezione sui servizi di investimento decorrono dal 1° luglio 2023, con termine di inoltro per la prima segnalazione al 25 novembre 2023;
- il termine di inoltro per la prima segnalazione delle voci relative alla sottosezione II.7 “Altri dati statistici – Relazioni con la clientela” è fissato al 25 settembre 2023, ad eccezione delle voci 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizio” e 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale”, che decorrono a partire dal 1° gennaio 2024, da inoltrare entro il 25 luglio 2024.

Banca d'Italia ha inoltre informato che, a far tempo dal 1° gennaio 2023, non invierà più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (e.g. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.

✓ CIRCOLARE 154: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 75° AGGIORNAMENTO

In data 2 novembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato il 75° aggiornamento della [Circolare n. 154 del 22 novembre 1991](#) in materia di “*segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*” (Circolare 145).

In particolare, gli aggiornamenti alla Circolare n. 154 hanno modificato:

- il Tomo II (Sistema delle codifiche), al fine di aumentarne l'efficacia comunicativa e di favorirne la fruibilità, introducendo in generale, per tutte le variabili (sia di classificazione che di misura), informazioni richieste dal tracciato XML (adottato da talune *survey*);
- gli schemi segnaletici, per le quali modifiche si richiama in particolare l'attenzione sul formato di scambio XML utilizzato delle due nuove *survey* A6 ed A7. A supporto degli intermediari è stato inoltre reso

disponibile, il nuovo manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML](#)";

- e corretto alcuni errori nel sistema delle codifiche e negli schemi segnaletici;
- la lista dei codici segnalabili ([MERCHANT CATEGORY CODE](#)) [aggiungendo l'opzione "Marketplace" \(codice 5262\)](#).

La decorrenza del termine di applicazione delle modifiche alla Circolare n. 154 è specificata per ogni singola voce nella tabella "*decorrenza degli interventi segnaletici*" a pag. 6 della [Nota Esplicativa](#).

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ EIOPA: PUBBLICATA LA METODOLOGIA EIOPA PER LA VALUTAZIONE DEL VALUE FOR MONEY SUL MERCATO UNIT-LINKED

In data 13 ottobre 2022, EIOPA ha pubblicato la [Metodologia per la valutazione del value for money sul mercato unit-linked](#), volta all'implementazione del [Supervisory Statement](#) del 30 novembre 2021 e che dovrà essere adottata dalle autorità nazionali competenti (ANC).

L'approccio adottato dalla Metodologia è suddiviso in tre livelli:

- (i) Valutazione a livello di mercato (livello I), attraverso la quale le autorità nazionali garanti della concorrenza identificheranno i prodotti che richiedono un maggiore controllo;
- (ii) Supervisione rafforzata (livello II), attraverso la quale le ANC valutano diversi indicatori e determinano se i prodotti offrono valore o meno;
- (iii) Valutazione dei documenti di *Product Oversight and Governance* (POG) (Livello III) per quei prodotti per i quali l'esame effettuato al livello II non riguarda prodotti che offrono chiaramente (o che non offrono) *value-for-money*, ma risulta nell'individuazione di prodotti che offrono valore solo ad alcuni mercati di riferimento.

La Metodologia non ha come obiettivo di sostituirsi alle valutazioni dei produttori di *unit-linked* in materia di *value-for-money* dei prodotti, ma la sua applicazione ha l'obiettivo di determinare se tali produttori abbiano adeguatamente e sufficientemente testato i loro prodotti relativamente all'offerta di valore ad un determinato *target market*.